

Luglio 2017

Pag. 1

Approfondimento su: Le nuove prestazioni occasionali

- **sabato 15 (termine prorogato a lunedì 17)**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

-
- **domenica 16 (termine prorogato a lunedì 17)**

Imposte dirette

Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Luglio 2017

Pag. 2

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

-
- **domenica 30 sabato 15 (termine prorogato a lunedì 31)**

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- **lunedì 31**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Luglio 2017

Pag. 3

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Imposte dirette – Redditi 2017

Termine ultimo per effettuare il versamento del saldo 2016 e/o del 1° acconto 2017 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.

Le nuove prestazioni occasionali

Con la pubblicazione in G.U. della L. 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del DL n. 50/2017, è in vigore l'art. 54- del decreto, che detta la disciplina del nuovo contratto di prestazione occasionale. L'istituto prende il posto del lavoro accessorio dopo l'abrogazione dei voucher. Molte le similitudini con il passato, ma numerose anche le novità per una figura che oggi viene definita dalla norma come una tipologia contrattuale, al pari delle altre contenute nel DLgs. 81/2015. In attesa delle prime indicazioni operative – il 22 giugno il governo ha reso noto che l'Inps emanerà entro il 30 giugno una circolare esplicativa e varerà il 10 luglio l'apposita piattaforma telematica – si focalizzano gli aspetti principali e le criticità. L'art. 54-, comma 13 definisce la tipologia in questione come un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro precisi limiti di importo.

Potranno avvalersene i datori di lavoro di qualsiasi settore ma con un organico che potrà contare al massimo fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. In tal senso, è possibile sostenere sin d'ora che i contratti di lavoro part time andranno computati pro quota, mentre gli intermittenti in ragione del quantum di prestazione resa. Da escludere, invece, gli apprendisti.

In agricoltura, come già avveniva con il lavoro accessorio, potranno lavorare solo alcune ristrette categorie di lavoratori, ossia pensionati e studenti, disoccupati e percettori di sostegno al reddito. Escluse, invece, le imprese che operano nel settore dell'edilizia e affini ma anche quelle le cui prestazioni siano rese in regime di appalto di opere o servizi. Saranno poi vietate le prestazioni rese da soggetti con cui l'utilizzatore ha, o ha avuto da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. Le più importanti novità arrivano, invece, sotto il profilo dei limiti economici. Per le imprese la soglia, nell'ambito dell'anno civile, è fissata in 5.000 euro, da ritenersi verosimilmente come valore netto. A differenza del passato ove il tetto era collegato al singolo prestatore, questa volta la limitazione si riferisce alla totalità dei prestatori. In altre parole, un'impresa potrà usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori. A loro volta i lavoratori avranno un doppio limite annuale: 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore. Da valutare se il limite economico rappresenta l'unico elemento definitivo dell'istituto o se i richiami alla natura occasionale o saltuaria della prestazione possano avere una diversa valenza, tanto da condizionare anche la tipologia di attività da svolgere. Ci si chiede, infatti, se sarà possibile impiegare lavoratori occasionali anche nell'ambito di un ordinario ciclo produttivo e per le stesse mansioni del personale dipendente o se debbano essere destinati ad attività che, rispetto a quella ordinaria del datore di lavoro, abbiano i caratteri dell'occasionalità o della saltuarietà. La gestione pratica del nuovo istituto ricalca, in gran parte, le modalità del lavoro accessorio.

I datori di lavoro e i prestatori dovranno registrarsi informaticamente all'Inps e accreditare i compensi attraverso modello F24, creando così un'apposita provvista destinata al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale. Del tutto differente, invece, il sistema retributivo e contributivo. Se il voucher comprendeva tanto la parte retributiva quanto quella contributiva e assicurativa, per il lavoro occasionale viene prevista una retribuzione oraria minima pari a 9 euro. Tale soglia dovrebbe essere al netto della componente contributiva, che dovrà essere versata alla gestione separata con un'aliquota pari al 33% del compenso, più alta del 13% previsto per i voucher. Per la parte assicurativa, invece, la percentuale è del 3,5%. Resta l'obbligo di preventiva attivazione telematica, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione. La comunicazione, tuttavia, sarà unica e dovrà essere effettuata mediante piattaforma informatica Inps. Alle informazioni, che già erano previste per la comunicazione da effettuare all'Inail, se ne aggiunge un'altra, ossia il compenso pattuito. Quest'ultimo non può essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive (comma 17 lett. e). Sul punto, è possibile ritenere che tale limite, valga nell'ambito della singola giornata e che con 36 euro sarà comunque possibile retribuire 4 ore di lavoro, distribuite ciascuna su 4 distinte giornate. L'omessa comunicazione di attivazione avrà una sanzione ad hoc, che dovrà necessariamente conciliarsi con quella prevista per il "lavoro nero", salvo non ritenere applicabile unicamente quella prevista dalla normativa speciale. La prestazione di lavoro occasionale potrà, invece, essere soggetta a trasformazione in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per superamento del limite economico e ove il lavoratore venga impiegato per più di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile. Da considerare, infine, che, a differenza del passato, il prestatore avrà diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali, posto che l'utilizzatore sarà soggetto alla normativa in materia di orario di lavoro e a quella di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.